

# REGOLAMENTO Commissione beni confiscati

Approvato con delibera C.C. n. 9 del 26/04/2021

# **SOMMARIO**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Oggetto
- Art. 4 Enti beneficiari
- Art. 5 Redazione e pubblicazione dell'elenco dei beni disponibili
- Art. 6 Commissione per la concessione dei beni confiscati alla criminalità
- Art. 7 Entrata in vigore

## Art. 1 Finalità

- 1. Il Comune di Cinquefrondi, in conformità alle finalità della Legge n. 109/1996, del Codice delle leggi antimafia D. Lgs. 159/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni normative, promuove il riutilizzo, per fini sociali, dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità nell'intento di trasformare gli "oggetti" della condotta illegale dell'uomo in azioni, attività e servizi benefiche per l'intera società, attestando la grande rivalsa sociale della legalità sulla criminalità, in ogni forma essa si manifesti.
- 2. Parimenti, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, le Associazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali ed il mondo del Terzo Settore in genere, svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e solidaristica di fondamentale importanza per l'intera Comunità e vitale per l'Ente Locale.
- 3. Oltre che rivestire un importante ruolo per la valorizzazione del patrimonio pubblico, il sostegno alle libere forme associative rappresenta, pertanto, un fondamentale compito dell'Amministrazione locale, per incentivare attività sociali al servizio del territorio, per rafforzare ed accrescere la cultura della legalità, concretizzando opportunità di sviluppo e di lavoro.

## Art. 2 Principi

1. Il Comune di Cinquefrondi per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

## Art. 3 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e s.m.i., la concessione a titolo gratuito, attraverso stipulazione di apposito contratto, dei beni immobili confiscati alla criminalità, acquisiti al proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

# Art. 4 Enti beneficiari

- 1. I beni immobili di cui all'articolo 3, che non siano stati destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, possono essere concessi a titolo gratuito, ai soggetti che manifestano il proprio interesse e che appartengono alle categorie individuate dal vigente codice delle leggi antimafia (art. 48, c. 3 lett. c) e della Legge n. 106, artt. 1 e 9 lett. i:
  - Comunità, anche giovanili;
  - ➤ Enti;
  - Associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali,
  - > Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, e s.m.i.;
  - Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
  - ➤ Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
  - Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della L.8 luglio 1986 n. 349 e s.m.i.;
  - > Associazioni di Promozione Sociale

# Art. 5 Redazione e pubblicazione dell'elenco dei beni disponibili

- 1. Il Settore Patrimonio del Comune di Cinquefrondi provvederà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, a redigere un apposito elenco dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Cinquefrondi.
- 2. L'elenco contenente ogni bene immobile che sia stato acquisito al patrimonio dell'Ente a seguito di confisca per fatti di mafia ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011, dovrà essere reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente sul sito istituzionale del Comune di Cinquefrondi.
- 3. Tutti i beni censiti nell'elenco saranno catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione e dovranno riportare i dati concernenti, la natura, l'estensione il valore, la consistenza, la destinazione e lo stato d'uso del bene, nonché, in caso di assegnazione già avvenuta a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
- 4. L'elenco deve essere diviso in due sezioni distinte: una dedicata ai beni non ancora assegnati ed una dedicata ai beni già assegnati.
- 5. L'elenco così formato è aggiornato almeno ogni sei mesi e, comunque, sarà aggiornato dal Settore Patrimonio, ogni qual volta saranno acquisiti al patrimonio dell'Ente immobili per le motivazioni sopra descritte.
- 6. Il Settore Patrimonio del Comune di Cinquefrondi, provvede altresì alla emanazione di un apposito avviso pubblico per gli immobili non ancora assegnati mediante selezione pubblica aperta al territorio e curata dal Settore Patrimonio.

## Art. 6 Commissione per la concessione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

- 1. La "Commissione per la concessione dei beni confiscati alla criminalità organizzata" è un organo consultivo composto da 3 (tre) consiglieri comunali di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza, eletti con voto palese in seno al Consiglio Comunale. Sono membri di diritto, ma senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato;
- 2. La Commissione dura in carica per tutto il mandato della consiliatura Comunale.
- 3. La nomina nella Commissione ed ogni esercizio delle funzioni ivi svolte dai componenti della stessa sono gratuite e senza oneri per l'Amministrazione Comunale.
- 4. La commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e comunque verrà convocata ogni volta che si riterrà necessario.
- 5. Il Presidente viene eletto dai tre consiglieri della commissione nel corso della prima riunione ed avrà il compito di convocare e coordinare i lavori della commissione stessa.
- 6. La Commissione ha il compito di promuove il riutilizzo e la valorizzazione, per fini sociali, dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità ed ha l'obbligo, inoltre, di informare il Consiglio Comunale con precise scadenze sul lavoro che è stato fatto mediante comunicazione al Sindaco o alla Giunta e al Presidente del Consiglio che provvederà ad inserirlo, se ritenuto necessario, come punto all'o.d.g. del primo Consiglio utlie.

## Art. 7 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di adozione e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
- 2. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le Leggi vigenti in materia.